

# COMUNE DI RIVIGNANO

## Provincia di Udine

### REGOLAMENTO PER L'USO DELLE SALE COMUNALI (SALA CONSILIARE DI RIVIGNANO)

- Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 166 del 29/11/1984
- Modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 25/01/1990 (estensione uso sala a locali associazioni e partiti politici rappresentati in Consiglio Comunale)
- ***Individuato quale Regolamento da applicarsi al Comune di Rivignano Teor, come da Deliberazione di Consiglio Comunale di Rivignano n. 50 del 20/12/2013 e Deliberazione di Consiglio Comunale di Teor n. 42 del 19/12/2013***

#### Art. 1

L'Amministrazione comunale di Rivignano ha la facoltà di concedere in uso ad Associazioni ed enti pubblici o privati e Comitati di quartiere, **alle locali associazioni finanziate dal Comune e Partiti politici rappresentati in Consiglio Comunale che ne facciano espressa richiesta per riunioni pubbliche<sup>1</sup>**, le apposite sale comunali della ex sede municipale di Piazza IV Novembre per adibirle a loro sedi, oppure per usarle temporaneamente per conferenze, dibattiti ed altre manifestazioni idonee ad agevolare la formazione sociale, culturale, ricreativa, sportiva e politica dei cittadini residenti nel Comune.

E' escluso l'uso della sala per motivi di carattere personale o per finalità di lucro.

#### Art. 2

Con delibera di Giunta, viene fissato ogni anno, entro il 31 gennaio, il numero di stanze da riservare alle sedi di associazioni culturali, ricreative e sportive e, previ accordi tra i sodalizi, viene assegnato loro l'uso dei locali.

Per uso s'intende la possibilità di fruire, in determinate giornate o in determinate fasce orarie, di una stanza ad uso segretaria e per riunioni di organi collegiali, con possibilità, quindi di sistemazione di armadi per la custodia di documenti della singole associazioni.

La Giunta provvede inoltre all'approvazione dei turni di utilizzo dei locali, previa intesa con i vari sodalizi.

#### Art. 3

Le sale di riunione vengono concesse in uso temporaneo, sempre avuto riguardo all'art. 1, a quanti rivolgano apposita richiesta al Sindaco almeno 3 giorni prima dell'uso. Il Sindaco, accertata la disponibilità delle sale ad esaminate le finalità della richiesta, provvede al rilascio della concessione.

Sulla domanda deve essere specificato:

- a) l'oggetto della manifestazione o riunione con relativo orario;
- b) l'esplicita assunzione di ogni responsabilità per il corretto uso dei locali e l'osservanza delle vigenti norme in materia di pubblica sicurezza;
- c) l'esplicita dichiarazione di conoscere il presente regolamento e di accettarlo incondizionatamente;
- d) l'impegno a risarcire eventuali danni ai locali e ai mobili.

E' sottinteso che l'uso dei locali non potrà in alcun caso contrastare con la legislazione, con i principi costituzionali, la moralità e con la salute pubblica.

#### Art. 4

I concessionari dovranno provvedere direttamente a presentare le denunce o richiedere le autorizzazioni o licenze qualora prescritte dalla Legge.

---

1 Aggiunto con Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 25/01/1990

I concessionari dovranno assicurarsi, all'atto della consegna della Sala che la stessa, l'arredamento ed i servizi annessi siano in normali condizioni di uso facendo notare eventuali difetti, danneggiamenti, ecc.

Analoga ricognizione dovrà essere fatta alla riconsegna che dovrà avvenire entro i termini convenuti.

Eventuali danni, rotture, ecc. non segnalati all'atto della consegna, dovranno essere prontamente rifusi, ogni eccezione esclusa, personalmente dallo stesso concessionario.

Nel caso, invece, di usi contrastanti con l'ultimo comma dell'art. 3, oltre alla rifusione dei danni e l'eventuale denuncia all'autorità di P.S., verrà annullata la concessione.

#### Art. 5

I gruppi consiliari di maggioranza e minoranza potranno usufruire delle sale per le loro riunioni nella misura di una riunione per ogni seduta di consiglio comunale e di altre quattro sedute di carattere organizzativo. Alle riunioni potrà partecipare, qualora il gruppo lo ritenga, anche il pubblico.

#### Art. 6

Il Comune non assume alcun onere o responsabilità in relazione alle concessioni d'uso di cui al presente regolamento, salvo quelle ordinariamente derivantegli dalla qualità di proprietario dei locali.

#### Art. 7

La manutenzione delle sale è di competenza dell'Amministrazione comunale. La pulizia dei locali dovrà essere effettuata a cura dei concessionari quando si tratta delle sedi delle associazioni, sarà a carico dell'Amministrazione invece per le sale comuni.

#### Art. 8

Sono previste, a titolo di rimborso spese, le seguenti tariffe:

- quota forfettaria annua per le sedi delle associazioni = £. 50.000
- quota forfettaria unitaria per l'uso delle sale = £. 5.000.-

Nella quota forfettaria annua è compreso, oltre all'uso delle sedi, anche l'eventuale uso delle sale, limitatamente a 4 volte l'anno.

Per le riunioni dei gruppi consiliari e dei comitati di quartiere, l'uso è gratuito.

I pagamenti verranno effettuati all'economo, il quale rilascia ricevuta e annota la concessione in un apposito registro.

#### Art. 9

A far data dell'approvazione del presente regolamento, la sala convegni di Via Umberto I° sarà concessa solo per le riunioni con un numero superiore ai 50 partecipanti, salvo l'indisponibilità di sale a causa di contemporanee manifestazioni.

Art.10

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme generali di Legge.